



## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2023/002 BE/Makro

- **Codice della proposta:** COM (2023) 470 final del 5/10/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0352(BUD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/ANPAL

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

Il “Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro” (di seguito, FEG) è uno strumento messo a disposizione dalla Commissione europea per supportare i lavoratori in esubero o autonomi che abbiano cessato l'attività in caso di significativi eventi di ristrutturazione quali, a titolo esemplificativo: globalizzazione, trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, crisi economiche o finanziarie, passaggio ad un'economia a basse emissioni di CO<sup>2</sup>, digitalizzazione o automazione.

Il FEG, quindi, si pone come obiettivo quello di promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile per i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di importanti e inattesi eventi di ristrutturazione. Al riguardo, è opportuno specificare che rientrano nella fattispecie di lavoratori dipendenti tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo e dalla durata del loro rapporto di lavoro (contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato o interinale), il cui contratto di lavoro si sia concluso anticipatamente per il collocamento in esubero o non sia stato rinnovato per motivi economici collegati ad eventi di ristrutturazione significativi. Rientrano, invece, nella fattispecie di lavoratori autonomi tutti quei soggetti titolari di partita IVA che impiegano meno di 10 lavoratori e la cui attività sia cessata nell'ambito di eventi di ristrutturazione significativi.

In particolare, il FEG cofinanzia l'85% dei costi complessivi dell'intervento oggetto di contributo e può finanziare misure di politica attiva personalizzate per il lavoro, mentre non finanzia misure speciali di durata limitata non collegate alla partecipazione dei beneficiari a misure di politica attiva e le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi di lavoro.

La base giuridica del FEG è il Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che ha abrogato il Regolamento (UE) n. 1309/2013.

In tale contesto si inserisce la proposta presentata dal Belgio il 3 luglio 2023 - EGF/2023/002 BE/Makro - con la quale si chiede un contributo finanziario a valere sulle risorse del FEG in relazione all'espulsione dal lavoro di n. 1.431 lavoratori, nel periodo di riferimento di quattro mesi che va dal 10 gennaio al 10 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 6, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 5, primo comma, lettera c), del Reg. (UE) 2021/691.

L'impresa, dichiarata fallita il 10 gennaio 2023, operava nel settore economico classificato alla divisione 47 della NACE Revisione 2 (commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e motocicli). Gli esuberi hanno avuto luogo nelle regioni di livello NUTS 2:

Province fiamminghe di Antwerpen (BE21), Oost-Vlaanderen (BE23), Vlaams-Brabant (BE25) e province vallone di Hainaut (BE32) e Liège (BE33).

Il Belgio ha chiesto il cofinanziamento del FEG unicamente a sostegno degli ex lavoratori dell'Impresa Makro nelle province vallone di Hainaut e Liegi, per un numero stimato di 421 lavoratori espulsi.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera h) del regolamento (UE) 2021/691 il pacchetto coordinato personalizzato da fornire ai sopraccitati lavoratori consiste in:

- Servizi di informazione, orientamento professionale e assistenza al ricollocamento;
- Formazione, riqualificazione e formazione professionale;
- Sostegno per la creazione di imprese;
- Contributo alla creazione di un'impresa;
- Incentivi e indennità.

La Commissione, con la Proposta di Decisione n. COM (2023) 470 final del 5/10/2023 relativa alla domanda EGF/2023/002 BE/Makro, dopo aver richiesto ulteriori informazioni al Belgio in data 17 luglio 2023, ha concluso che, in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2021/691, sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario a valere sulle risorse del FEG per la domanda di contributo finanziario presentata dal Belgio.

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La domanda EGF/2023/002 BE/Makro del 3 luglio 2023 trova il suo fondamento all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) 2021/691, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata. Pertanto, l'intervento rispetta il principio di attribuzione, essendo un'applicazione del Reg. (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021.

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

In base al principio di sussidiarietà, l'UE interviene solo se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono essere meglio realizzati al livello dell'UE.

Poiché gli obiettivi del Regolamento FEG non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà, sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e si limita ad intervenire e regolare quanto è necessario per conseguire gli obiettivi previsti dallo stesso (cfr. considerato 49 del Reg. 2021/691).

Nel caso specifico, le autorità belghe hanno evidenziato come la crisi COVID-19 abbia accelerato la ricerca di lavoratori più qualificati nel mercato del lavoro belga, mentre la forza lavoro di Makro è costituita essenzialmente da cassieri e magazzinieri. Questi lavoratori hanno maggiori difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro.

Secondo le autorità nazionali, la Makro ha rispettato il diritto belga in materia di collocamento in

esubero collettivo, che stabilisce una procedura obbligatoria di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

Le autorità belghe segnalano che il diritto nazionale del lavoro sulla gestione attiva delle ristrutturazioni impone alle imprese che avviano una ristrutturazione di creare una cellula per l'impiego (*cellule pour l'emploi*), finalizzata a fornire ai lavoratori licenziati nell'ambito di un collocamento in esubero collettivo 30 ore di servizi per il ricollocamento nell'arco di tre mesi (60 ore nell'arco di sei mesi per i lavoratori di età superiore a 45 anni). Tale obbligo, tuttavia, non si applica in caso di fallimento.

La legislazione regionale della Vallonia, in cui sono localizzati due dei quattro negozi Makro, prevede l'erogazione di un sostegno specifico ai lavoratori in esubero sotto forma di cellula di riconversione (*cellule de reconversion*) da parte del servizio pubblico regionale per l'impiego e la formazione professionale (Forem), su richiesta delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori. L'attuazione delle misure cofinanziate dal FEG sarà gestita attraverso la suddetta cellula di riconversione. L'erogazione dei servizi tramite la cellula di riconversione è iniziata tre settimane dopo gli esuberi.

Il Belgio ha, inoltre, assicurato che le misure che ricevono un contributo finanziario del FEG non riceveranno contemporaneamente contributi da altri strumenti finanziari dell'Unione. A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera m), del regolamento (UE) 2021/691, il Belgio ha specificato che il prefinanziamento e il cofinanziamento nazionali sono erogati dalla Vallonia.

Inoltre, occorre sottolineare che il Belgio ha chiesto il cofinanziamento del FEG unicamente a sostegno degli ex lavoratori dell'Impresa Makro in Vallonia, in quanto le autorità fiamminghe non ritengono che la situazione del mercato del lavoro regionale renda necessario integrare il sostegno disponibile per gli ex lavoratori di Makro nelle Fiandre.

In conclusione, si ritiene che, in considerazione della gravità del caso presentato dal Belgio e del suo impatto al livello socioeconomico, il principio di sussidiarietà sia rispettato.

### 3. Rispetto del principio di proporzionalità

Il Principio di proporzionalità prevede che il contenuto e la forma dell'azione dell'UE si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati.

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto per il periodo 2021-2027 gli obiettivi del FEG sono dimostrare solidarietà e promuovere un'occupazione dignitosa e sostenibile nell'Unione offrendo assistenza in caso di eventi di ristrutturazione significativi, in particolare quelli provocati dalle sfide poste dalla globalizzazione, quali trasformazioni dei flussi commerciali mondiali, controversie commerciali, cambiamenti importanti nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e crisi economiche o finanziarie, nonché il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO<sup>2</sup>, oppure quelli dovuti alla digitalizzazione o all'automazione. Il FEG sostiene i beneficiari affinché ritornino quanto prima a un'occupazione dignitosa e sostenibile. Particolare rilievo è dato alle misure atte ad aiutare i gruppi più svantaggiati.

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

In considerazione dell'impatto socioeconomico legato alla chiusura dell'impresa Makro, oggetto della domanda presentata dal Belgio, si ritiene che l'attuazione delle misure in esso contenute ricopra carattere di urgenza nell'ottica di rispondere tempestivamente alla situazione di emergenza nella quale si trovano i lavoratori in esubero delle province vallone.

Non è urgente in relazione alle esigenze dell'Italia, fatto salvo il fatto che analoghe richieste di intervento potranno essere presentate dall'Italia.

### 2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

L'atto legislativo in oggetto è conforme all'interesse nazionale in quanto non ne prevede svantaggi. Di contro anche l'Italia potrebbe presentare analoghe proposte di intervento per le quali si auspica

l'approvazione in sede di Consiglio da parte degli altri Stati Membri.

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Nella proposta di decisione la Commissione europea ha recepito i contenuti della domanda di cofinanziamento presentata dal Belgio. A seguito della valutazione di tale domanda, la Commissione ha concluso, conformemente a tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG.

Sulla base delle FAQ pubblicate dalla Ce nel 2021 (in particolare, la FAQ n. 9.5) non possono essere inserite informazioni complementari dopo che sia stata conclusa l'attività di valutazione dei servizi della Ce e adottata una proposta per il Parlamento europeo e il Consiglio di mobilitazione del FEG. Pertanto, il pacchetto di misure non potrebbe essere oggetto di modifiche.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

Non si prevede un impatto finanziario per l'Italia.

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

Non si prevedono impatti sull'ordinamento nazionale.

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

La proposta di Decisione non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Nell'attuazione dell'intervento non sono coinvolte amministrazioni pubbliche italiane.

### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

Non sono previsti impatti sulle attività dei cittadini e delle imprese italiane.

## **Altro**

--



## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

### Oggetto dell'atto:

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2023/002 BE/Makro

- **Codice della proposta:** COM (2023) 470 final del 5/10/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0352(BUD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali/ANPAL

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
COM (2023) 470 final del 5/10/2023	Il progetto di atto legislativo: COM (2023) 470 final del 05/10/2023 discende dal Reg. (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 e dalla domanda EGF/2023/002 BE/Makro presentata dal Belgio.	La proposta di Decisione discende dalla domanda EGF/2023/002 BE Makro presentata dal Belgio. Non sono previsti oneri finanziari. Non si prevedono impatti sull'ordinamento nazionale. Non si prevedono oneri amministrativi aggiuntivi, poiché l'attuazione dell'intervento non coinvolge amministrazioni italiane. Non si prevede necessità di interventi normativi di natura primaria o secondaria.